



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2911 di data 9 novembre 2020

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;

Autorizzazione di modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario M253h "PLAN-PANCUGOLO" relativa al mantenimento di una strada di cantiere originariamente autorizzata con la concessione dell'impianto funiviario, nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, nel Comune di Pinzolo.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|---|
| -Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| -Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| -Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste e fauna |
| -Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| -Claudio PALLAORO | componente supplente APPA – Settore qualità ambientale |
| -Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| -Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| -Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| -Ermanno BERTUZZI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci e Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 10 giugno 2019, con la quale la Società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede a Madonna di Campiglio, via Presanella, 12, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - il mantenimento di una strada di cantiere originariamente autorizzata con la concessione per l'impianto funiviario M253h "Plan - Pancugolo", nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, nel Comune di Pinzolo.

Udito il relatore.

Considerato che con determinazione del Dirigente del dipartimento Agricoltura, Turismo, Commercio e Promozione n. 42 di data 13 giugno 2012, relativa al rilascio di concessione della linea funiviaria in questione, è stato imposto, con specifica prescrizione, il ripristino ambientale, al termine dei lavori, della pista a servizio del cantiere all'impianto funiviario.

Vista la nota della Commissione di Coordinamento prot. n. 472455 di data 29 luglio 2019, con la quale comunicava alla società che tale prescrizione era già contenuta nel provvedimento di VIA rilasciato con deliberazione della Giunta provinciale n. 82 di data 27 gennaio 2012, e quindi l'eventuale modificazione risulta in capo al Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali previa specifica richiesta.

Vista la nota della Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente - Settore qualità ambientale, prot. n. 651618 di data 22 ottobre 2020, con la quale veniva comunicato alla società richiedente che non si rende necessaria la modifica alla prescrizione n. 3 della delibera della Giunta provinciale n. 82 di data 27 gennaio 2012, perché i lavori sono da considerarsi conclusi entro i termini di validità della VIA. Contestualmente informava che la modifica della prescrizione in parola può essere autorizzata dalla Commissione di Coordinamento, dove sono rappresentate le Strutture provinciali coinvolte anche nel procedimento di VIA.

Considerato che la Società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A. con nota del 2 novembre 2020, ha pertanto riproposto alla Commissione di coordinamento il mantenimento della strada di cantiere allo stato in cui giace.

Preso atto della prescrizione del Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale contenuta nell'Allegato parte integrante della determinazione del Dirigente del dipartimento Agricoltura, Turismo, Commercio e Promozione, n. 42 di data 13 giugno 2012, che cita: *"...la pista a servizio del cantiere della stazione di partenza del nuovo impianto dovrà avere carattere provvisorio ed essere oggetto di ripristino ambientale al termine dei lavori; ..."*.

Considerato che anche a seguito di sopralluogo i Servizi provinciali interessati hanno accertato lo stato dei luoghi e valutato che la strada pista di cantiere in questione non pregiudica la tutela della torbiera situata a monte della strada, purchè non siano apportate modifiche allo stato in cui giace.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che l'intervento in argomento è da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabile dalla Commissione di coordinamento.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- determinazione del Dirigente del dipartimento agricoltura, turismo, commercio e promozione n. 42 di data 13 giugno 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la Società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede a Madonna di Campiglio, via Presanella, 12, a mantenere la pista di collegamento tra le stazioni di valle e di monte dell'impianto funiviario M253h "Plan – Pancugolo", nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, nel Comune di Pinzolo;
2. di subordinare la presente autorizzazione a condizione che non vengano apportate modifiche alla natura ed allo sviluppo del tracciato nemmeno per eventuali future esigenze;
3. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste e fauna ed al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette;
4. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

GM/fr